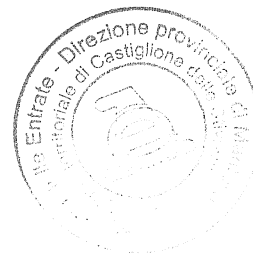


Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



ASSOCIAZIONE "INSIEME PER REGALARE- ODV"

STATUTO

TITOLO I — Disposizione generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione Di Volontariato denominata "INSIEME PER REGALARE - ODV", con sede nel Comune di Goito in Via Forlanini, n° 8.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 13 del presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, senza che ciò costituisca modifica statutaria, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altri comuni. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

TITOLO II — Scopi e finalità

ART. 3 (Finalità e oggetto associativo)

1. L'organizzazione di volontariato "INSIEME PER REGALARE — ODV", più avanti chiamata per brevità "Associazione" non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

2. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento "OPERAZIONE MATO GROSSO" di cui condivide le finalità e lo spirito.

3. In particolare l'Associazione persegue lo scopo di aiuto e sostegno alle popolazioni svantaggiate dei paesi del cosiddetto terzo mondo, utilizzando unicamente il lavoro volontario, spontaneo, gratuito, dei propri volontari e soci, per la raccolta di fondi, materiale, generi alimentari da inviare ai missionari laici e religiosi presenti in quelle regioni per far fronte alle esigenze della popolazione in cui si opera. I volontari e soci possono offrire anche il loro aiuto diretto, per periodi di tempo limitati, più o meno lunghi, sempre in forma totalmente gratuita nelle zone sostenute dall'Associazione.

4. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l'Associazione è apartitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.

5. L'Associazione persegue lo scopo sopra descritto attraverso le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017

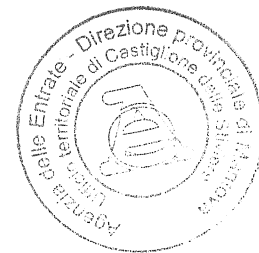
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

6. L'Associazione si prefigge di perseguire le finalità di interesse generale di cui al punto precedente attraverso:

- a) L'educazione dei giovani alla scoperta dei veri valori umani con esperienze di vita caratterizzate da impegni sociali e facendo maturare in essi un impegno di presenza e di collaborazione per la soluzione dei problemi dei paesi in via di sviluppo, in particolare per sostenere le spedizioni in America Latina del movimento denominato Operazione Mato Grosso (OMG).
- b) Interventi finalizzati al coinvolgimento di giovani e adulti nelle scuole, oratori e altri luoghi di aggregazione, nell'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni culturali ed esperienze di lavoro comunitario.
- c) Il sostegno delle attività di beneficenza, caritative e di sviluppo, sia religiose che laiche, con finanziamenti e invio di materiali, generi alimentari, medicinali e vestiario, avvalendosi e sostenendo l'opera di volontari formatisi nelle attività dell'Associazione che si recano per periodi più o meno lunghi in particolare nelle missioni del movimento denominato Operazione Mato Grosso.
- d) La promozione della tutela dell'ambiente partecipando ad iniziative mirate a tale scopo, anche attraverso collaborazioni con Enti Pubblici,

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

privati e aziende autorizzate operanti nella gestione differenziata dei rifiuti, promuovendo la cultura del riuso, organizzando proprie raccolte di materiali e partecipando alla gestione d'isole ecologiche e centri di raccolta.



- e) L'organizzazione di campi di lavoro e di raccolta, la vendita occasionale di manufatti e prodotti tipici di artigianato locale, nazionale, e proveniente dai paesi del cosiddetto terzo mondo, con particolare attenzione per i prodotti di scuole/laboratori e da realtà artigianali sorte con la partecipazione degli associati che operano direttamente sui territori di quei paesi.

7. L'Associazione potrà esercitare in via strumentale ed accessoria e nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, tramite le prestazioni fornite dai volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, ogni attività diversa utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017.

8. L'Associazione potrà collaborare e stimolare la collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, e non solo, aventi finalità comunque compatibili con il proprio oggetto sociale.

9. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

10. L'Associazione potrà infine svolgere attività di raccolta fondi, di cui

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

all'art. 7 del Dlgs. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo o finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini.



TITOLO III — Gli associati

ART. 4 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

1. Ai sensi dell'art. 32 Dlgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 7 persone fisiche.
2. Gli Associati devono condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e impegnarsi per la loro attuazione.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.
4. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



5. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza di iscrizione, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 5 (Diritti)

1. I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.
3. Gli Associati hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
4. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega. Gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'Associazione; La richiesta dovrà essere indirizzata all'Organo Direttivo il quale dovrà provvedere, salvo casi di forza maggiore, a rendere disponibile quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

ART. 6 (Doveri)

1. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri e a favore dell'Associazione in modo autonomo, personale, libero e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

fedele ed onestà.

3. I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento nei termini stabiliti della quota associativa deliberata dall'Assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile né è rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 7 (Soci volontari)

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

- a) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

l'associazione.



ART. 8 (Decesso esclusione decadenza recesso)

1. La qualità di Socio si perde:

- per recesso
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro il termine stabilito o, al più tardi, prima dell'inizio dell'Assemblea annuale di approvazione del bilancio.

2. Il recesso è libero e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo.

3. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze come il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

4. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, ad eccezione che per il mancato versamento della quota annuale, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

per designazione o delega.

6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



TITOLO IV — Gli Organi Associativi

ART. 9 (Indicazione degli Organi)

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere;
- Gli eventuali Organi di Controllo

2. Tutte le cariche sono gratuite. È assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo, se previsto, cui può essere attribuito un compenso specifico.

CAPO I: L'Assemblea degli Associati

ART. 10 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si compone di tutti i Soci dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega. Sono ammesse 3 (tre) deleghe

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

2. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

ART. 11 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati pari ad almeno 1 /10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La convocazione è fatta mediante comunicazione e-mail o lettera diretta a ciascun socio, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

3. È valida anche la convocazione tramite affissione di apposito avviso nella sede dell'Associazione.

4. La convocazione può prevedere contestualmente sia la prima che la seconda convocazione.

5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

7. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione, È possibile partecipare, intervenire e votare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

8. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

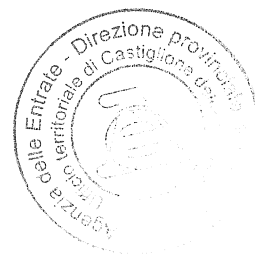
9. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e, quando richiesto, per la nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente nonché, se prevista, per la nomina o revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

10. L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) nomina e revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso e il bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11. L'Assemblea, inoltre, ha il compito di:

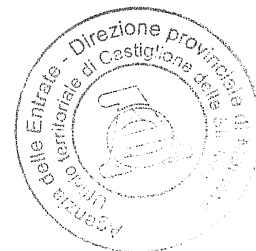
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare, eventualmente, la trasformazione, la scissione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

ART. 12 (Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

ART. 13 (Votazione dell'Assemblea)

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello Statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

2. Per deliberare la variazione dello Statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti mentre per l'eventuale trasformazione, scissione o fusione e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 14 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, e i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 15 (Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero minimo di tre ad un numero massimo di quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.

2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo, al suo interno, nomina il Vicepresidente e il Segretario – Tesoriere.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

6. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti.

7. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea perché elegga un sostituto. Il componente così nominato scadrà con gli altri componenti.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Compiti e poteri)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

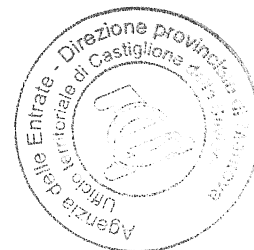
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.



ART. 17 (Durata e funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea tra gli Associati ovvero tra le persone indicate dalli enti giuridici eventualmente associati ed i suoi membri possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche in modalità telematica o teleconferenza.
3. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione via e-mail o tramite lettera recapita a casa di ciascun membro o con l'affissione di apposito avviso presso la sede sociale.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



La riunione è valida anche in mancanza di convocazione qualora risulti presente la totalità dei suoi membri o gli assenti abbiano comunicato la loro impossibilità a presenziare e il loro nulla osta alla tenuta della riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario-Tesoriere. Sono ammesse due deleghe per persona. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

CAPO III: Il Presidente — Il Vice Presidente e il Segretario

ART. 18 (Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 19 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno. Il Consiglio Direttivo può anche revocarlo.
2. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

ART. 20 (Segretario con funzione di Tesoriere)

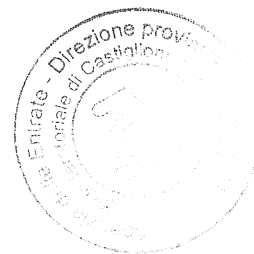
1. Il segretario dell'Associazione redige il verbale dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea medesima.
2. Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere e coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità. In particolare il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

CAPO IV: Gli Organi di Controllo

ART. 21 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs. 117/2017.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Qualora previsto dalla Legge, all' Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO V — Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

ART. 22 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



1. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, caritative e di utilità sociale.

2. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) eventuali entrate derivanti da attività istituzionali;
- h) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- i) entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- j) attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs. 117/2017;
- k) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

3. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

4. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, con beneficio di

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



inventario, che delibera anche sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri Enti del terzo settore che abbiano analoghi fini statutari con precedenza ad eventuali Enti Associati o di cui l'Associazione sia essa stessa associata, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

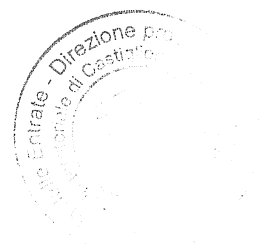
TITOLO VI — Bilancio

ART. 23 (Bilancio)

1. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio Consuntivo di cui all'art. 13 del Dlgs. 117/2017 da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la relativa approvazione.

2. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017,

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

3. Il Bilancio si riferisce a un esercizio contabile e amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'Assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

5. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

6. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

1. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi.

2. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi e agli effetti di cui all'Art 22 del D.lgs. 117/2017.

3. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.

4. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità legale, contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

5. I volontari, anche non soci, durante lo svolgimento dell'attività di

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



volontariato, sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. I volontari possono essere assicurati anche con specifiche polizze numeriche.

ART.25 (libri sociali obbligatori)

1. L' Associazione tiene:

- a) il Registro dei Volontari;
- b) il Libro degli Associati;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa visione o di estrazione delle copie.

3. La richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all' Organo di Controllo stesso.

TITOLO VIII — Rapporto con terzi e regolamenti interni

ART. 26 (Rapporto con terzi)

1. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità istituzionali civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

2. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti quei volontari che, pur non essendo Associati, ne condividono scopi e finalità ed intendono partecipare, anche saltuariamente, ad alcune

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

delle iniziative promosse dall'Associazione.

TITOLO IX — Disposizioni finali

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Franklin D. Roosevelt

